

STATUTO DEL "CIRCOLO UNICREDIT BANCA DI ROMA"

Società Cooperativa a Responsabilità limitata

(Modificato ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 marzo 2009)

Art. 1 COSTITUZIONE

Il presente Statuto costituisce e regola il "Circolo UniCredit Banca di Roma - Società Cooperativa a responsabilità limitata", ispirandosi a principi mutualistici e di solidarietà per un proficuo e sano impiego del tempo libero, in aderenza al disposto della Legge 20.5.1970 n° 300 art. 11 ed alle norme introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n° 6.

La società cooperativa a r. l. sceglie il modello della cooperativa a mutualità prevalente.

Nei successivi articoli del presente Statuto e nel regolamento la Società Cooperativa a r.l. potrà essere per comodità anche denominata CIRCOLO.

All'esterno ed all'interno, in particolare nei rapporti con i terzi, la Società Cooperativa potrà qualificarsi ed essere qualificata "Circolo UniCredit Banca di Roma Soc. Coop. a r.l."

Art. 2 SCOPI

Il Circolo:

a) promuove ed attua tramite i propri organi statutari nonché tramite le proprie Sezioni ed i Circoli Territoriali (provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali e/o sovranazionali), appositamente costituiti, le iniziative dirette ad assicurare ai soci ed ai loro familiari e/o conviventi un sano e proficuo impiego del tempo libero, nonché un miglioramento della qualità della vita.

b) a tali fini promuove, organizza e gestisce attività educative, di istruzione, di ricreazione, di beneficenza, di assistenza sociale, intellettuali, artistiche, culturali, sportive e simili all'interno delle Aziende facenti parte del Gruppo Bancario oggi denominato UniCredit Group.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Circolo potrà compiere tutte le operazioni a ciò necessarie, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, contrarre obbligazioni anche cambiarie, sottoscrivere fidejussioni e avalli, stipulare contratti bancari e compiere quanto altro necessari, anche se qui non specificato.

Il Circolo potrà, inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione:

a) aderire a cooperative o consorzi di cooperative, ad enti di promozione sportiva, a federazioni sportive affiliate al CONI e ad altre associazioni che perseguano finalità e/o attività analoghe o comunque coerenti con quelle del Circolo;

b) partecipare ad iniziative - anche con oblazioni od interventi finanziari - conformi al proprio scopo sociale o comunque affini o complementari ad esso o dirette al rafforzamento della cooperazione in generale;

c) costituire fondi o contribuire con la propria attività e con ogni mezzo allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento del Circolo.

Art. 3 SEDE E DURATA

La Sede della Cooperativa è in Roma.

La Società potrà istituire sedi periferiche secondarie e/o decentrate, filiali ed agenzie.

La durata è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere variata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, a norma di legge.

Art. 4 SOCI

Il numero dei Soci è illimitato.

I Soci si distinguono in:

Soci effettivi – Soci onorari – Soci finanziatori

a) Soci effettivi

Possono avere la qualifica di Socio effettivo del Circolo i dipendenti in servizio, in accompagnamento e in quiescenza (diretta o indiretta) delle Aziende facenti parte del Gruppo Bancario oggi denominato UniCredit. Possono acquisire e/o mantenere la qualifica di Socio effettivo tutti coloro che - già soci - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato almeno 5 anni di servizio, nell'ambito delle varie Aziende precedentemente interessate dalle avvenute fusioni (Cassa di Risparmio di Roma, Banco di Santo Spirito, Banco di Roma e Banca di Roma, ecc.).

Gli interessati dovranno avanzare domanda al Consiglio di Amministrazione del Circolo, il quale deciderà sull'ammissione, dopo aver verificato se ne sussistano i presupposti. Dell'ammissione viene data notizia all'interessato.

b) Soci onorari

Possono diventare soci onorari - previa delibera presa a maggioranza di due terzi del Consiglio di Amministrazione - personalità del mondo sociale ed economico, nonché persone che si siano distinte per meriti particolari o che abbiano apportato ai soci e/o al Circolo dei significativi benefici. I soci onorari sono esenti da ogni e qualsiasi contribuzione.

c) Soci finanziatori

Chiunque può essere ammesso – previa delibera presa a maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione – come socio finanziatore per sottoscrivere quella parte del capitale sociale destinato agli scopi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 del presente Statuto, nel rispetto del limite minimo stabilito dal successivo art. 6 e del limite massimo previsto dalla legge.

Il voto attribuito al socio finanziatore sarà uno, qualunque sia l'ammontare del conferimento, e comunque nei limiti previsti dalla Legge che prevede di non attribuire ai soci finanziatori oltre 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea Generale.

L'acquisto della qualità di socio si produce con l'avvenuta annotazione nel libro dei soci. Il provvedimento che rigetta la domanda di ammissione deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data della domanda stessa.

Il nuovo socio ammesso deve corrispondere, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta (di cui al successivo art. 6), un sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, in base alle risultanze dell'ultimo bilancio o della situazione economica in corso ovvero delle comprovate necessità finanziarie del Circolo.

Art. 5 CESSAZIONE DEI SOCI

Il rapporto sociale si scioglie per morte, per recesso o per esclusione, oppure per cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda facente parte nel Gruppo Bancario UniCredit o con il Circolo, senza che vi sia pensionamento diretto da parte dei Fondi di Previdenza aziendali o dell'INPS ovvero senza che siano maturati almeno 5 anni di servizio alle dipendenze di una o più aziende del citato Gruppo o del Circolo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a)** che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti - personali o derivanti dalla Società, Ente, Istituzione di appartenenza - per l'ammissione;
- b)** che, riportando condanne penali definitive per reati contro il patrimonio, la morale o l'inviolabilità della persona, danneggi l'immagine o l'attività del Circolo;
- c)** che svolga attività in contrasto o concorrenti con quelle del Circolo;
- d)** che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti previsti, oppure le deliberazioni assunte dagli organi competenti;

- e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il Circolo;
- f) che si trovi o venga a trovarsi nelle condizioni previste dagli art. 2286, 2288, 2524 cod. civ.

Nei casi d) ed e) il socio inadempiente sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata a.r., a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo dopo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

La perdita della qualifica di socio va annotata nel libro dei soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

In caso di morte del socio, gli eredi potranno subentrare nella partecipazione del socio deceduto, purché provvisti dei requisiti richiesti per l'ammissione alla società cooperativa.
Il socio uscente o, i suoi eredi, rispondono verso la società per il pagamento delle quote e dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Art. 6 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è illimitato ed è costituito da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) cadauna.

Ogni socio potrà essere titolare di una sola quota.

Le quote non sono cedibili né trasmissibili all'infuori dei casi previsti dallo Statuto e non possono essere sottoposte a pegno o altro vincolo.

Quella parte di capitale sociale destinata agli scopi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 dello Statuto è suddivisa in quote, ciascuna del valore di Euro 51,65 (cinquantuno/65).

Le quote sono trasferibili con la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tale parte del capitale sociale rappresentata da quote sarà contabilmente tenuta distinta dal capitale sociale rappresentato da quote. La remunerazione delle azioni dei soci sovventori e/o di cooperazione è di due punti maggiore di quella massima consentita dalla legge per le quote dei soci effettivi e deve essere sempre corrisposta dopo aver soddisfatto a quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 12 del presente Statuto, entro i limiti di disponibilità degli avanzi di ciascun esercizio.

Art. 7 CONTRIBUTO ANNUALE O MENSILE

L'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle risultanze dell'ultimo bilancio o della situazione economica in corso, ovvero delle comprovate necessità del Circolo, determinerà il contributo annuale o mensile che ogni socio dovrà corrispondere al Circolo stesso, onde concorrere alle spese di gestione per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 8 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SOCIALE

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota di capitale sociale versata oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

In ogni caso i soci receduti, esclusi rispondono verso il Circolo per il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo nei confronti del Circolo medesimo.

Art. 9 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio del Circolo è costituito:

- dal capitale sociale, di cui all'art. 6;
- dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, di cui all'art. 12 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate, di cui all'art. 8;
- da ogni altro eventuale fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- da ogni bene mobile e/o immobile di cui è o divenisse titolare;
- da qualsiasi altra riserva indivisibile.

Art. 10 ENTRATE

Le entrate sono costituite:

- a) dai contributi annuali o mensili di cui all'art. 7;
- b) dai contributi che, di volta in volta, pervengono dai soci finanziatori ivi comprese le Aziende facenti parte del Gruppo Bancario oggi denominato UniCredit;
- c) dagli interessi sui depositi di qualsiasi genere accesi a nome del Circolo;
- d) da altre entrate che comunque dovessero verificarsi a favore del Circolo.

Art. 11 BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, al quale verrà allegata la prescritta relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 12 RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

L'utile netto di ciascun esercizio risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea ordinaria viene così ripartito:

- a) alla riserva legale, una quota pari almeno al 30%;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 gennaio 1992 n° 59, la quota percentuale prevista dalla legge;
- c) alle riserve indivisibili di cui all'Art. 2545 ter. del c.c.;
- d) alla remunerazione delle quote dei soci finanziatori e/o delle quote di partecipazione cooperativa;
- e) il residuo a scopi mutualistici da determinarsi dall'Assemblea ordinaria, la quale può sempre deliberare che la totalità degli utili sia devoluta alla riserva straordinaria o alla formazione di altre speciali riserve o fondi, comunque indivisibili.

Art. 13 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale ordinaria dei soci è convocata nei casi e modi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i titolari di quote o azioni che siano iscritti nel libro dei soci almeno tre mesi prima dell'adunanza.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero di quote od azioni in suo possesso.

I soci possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare alle assemblee da altro socio che abbia diritto di intervenire o da un delegato demandato dall'assemblea separata, che non si trovi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2372 c.c., secondo le modalità previste dal successivo art. 13 bis.

Ogni socio non può rappresentare più di 10 soci.

Il voto può essere dato per corrispondenza, ovvero anche mediante mezzi di comunicazione elettronica e/o telematica, con le modalità che saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con l'elenco degli argomenti da trattare, sia nell'Assemblea generale che nelle Assemblee separate, deve essere reso noto mediante affissione nella sede del Circolo ed in quelle secondarie e/o decentrate.

Esclusivamente ai fini divulgativi, deve essere reso noto a mezzo di comunicato interno ai soci (inviato per corrispondenza a quelli in quiescenza), almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza stessa. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà indicato il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, in prima convocazione, secondo le previsioni di cui all'art. 2368 - 1° comma c.c.

In seconda convocazione: l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei votanti; l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno il 10% degli aventi diritto al voto, e, nel caso che il Consiglio di Amministrazione opti per il voto per corrispondenza, il quorum minimo per la validità delle decisioni è stabilito nel 33% di risposte dei soci - osservato il disposto dell'art. 2532 ultimo comma del c.c.; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti o delle risposte.

Art.13 bis ASSEMBLEE SEPARATE

Le Assemblee separate vengono svolte presso le sedi dei Circoli Territoriali, nelle città o regioni ove risiedono 100 o più soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale.

Deliberano sulle stesse materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale.

Nelle zone in cui risulti cospicua la presenza di soci, saranno indette più Assemblee separate da tenersi nelle sedi che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto di intervenire tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno tre mesi prima dell'adunanza.

Le Assemblee separate sono convocate secondo le modalità indicate nel precedente art. 13.

Le Assemblee separate sono presiedute da un Consigliere di Amministrazione opportunamente delegato o da un socio eletto dall'Assemblea.

Ciascuna Assemblea nomina i soci delegati a partecipare all'Assemblea generale, nella misura di un delegato ogni 100 soci, i quali, nel caso di deliberazioni adottate a maggioranza, dovranno rappresentare proporzionalmente anche la minoranza espressa dall'Assemblea separata.

Art. 14 ASSEMBLEE – MATERIE

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sulle materie attribuite dalla legge e dallo Statuto sociale;

b) di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, per deliberare sul bilancio preventivo dell'anno seguente. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed in relazione alle attività e alle modalità operative da svolgere, anche tramite l'impiego di apposite organizzazioni di services esterne, elegge tra i Soci effettivi, il Comitato Elettorale, che dovrà essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri effettivi, più tre supplenti. Stabilisce inoltre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e ne determina il relativo compenso.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorrono deliberazioni su argomenti di sua competenza. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e in tutti i casi previsti dalla legge, oppure su richiesta di almeno il 10% dei soci. I richiedenti l'Assemblea straordinaria devono indicare le materie da trattare e l'Assemblea deve essere convocata per un giorno compreso nei trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 15
ASSEMBLEE - DELIBERAZIONI

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, qualora assente od impossibilitato, da uno dei Vice Presidente o da altro Consigliere di Amministrazione del Circolo, secondo l'ordine di cui all'art. 20 del presente Statuto, oppure, in mancanza, da un socio designato dalla maggioranza dei presenti in Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea apre i lavori, pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, regola il dibattito, stabilisce le norme per le votazioni palesi, sempre che non venga deciso da almeno un terzo dell'Assemblea, per particolari materie, e sempre che sia consentito, la votazione a scrutinio segreto; chiude, infine, i lavori dell'Assemblea.

L'Assemblea su indicazione del Presidente nomina, tra i presenti, il Segretario per la stesura del verbale ed, occorrendo, almeno due scrutatori.

Se il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio, questi fungerà da Segretario. Il verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà essere sempre redatto da un notaio, il quale fungerà da Segretario.

Le deliberazioni sono prese - di norma e salvo quanto previsto nel presente Statuto - a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei voti dei soci partecipanti, personalmente o per delega, all'Assemblea.

Nel verbale delle Assemblee devono essere riportati dettagliatamente i risultati dello scrutinio delle votazioni sia palesi che segrete, con indicazione del numero dei voti favorevoli e contrari ottenuti da ciascuna proposta.

Art. 16
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione del Circolo è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 15 ed un massimo di 21 membri, di cui massimo 2 indicati dai soci finanziatori; ciascuno di essi non può ricoprire altre cariche in strutture centrali o periferiche del Circolo stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione del Circolo saranno eletti, rispettivamente:

a) un massimo di 19 membri eletti tra tutti i soci effettivi del Circolo sulla base di un Collegio unico nazionale e con votazione nella quale ogni socio potrà esprimere un numero massimo di 8 preferenze anche mediante la votazione di liste appositamente precostituite;

b) un massimo di 2 membri indicati dai soci finanziatori e cooptati dal C.d.A..

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi (art. 2383 c.c.).

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione, a norma di legge, ossia con i nomi dei candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti dopo l'ordine di quelli eletti; in caso di parità di voti verranno nominati i candidati più anziani di età.

Il consigliere che risulti assente ingiustificato per tre sedute di seguito o che, comunque, non partecipi alle riunioni del Consiglio per un anno, sarà considerato decaduto e sostituito secondo il criterio indicato nel precedente capoverso.

Qualora, nell'arco del triennio del mandato del Consiglio, venisse a mancare la metà più uno dei Consiglieri originariamente eletti, l'organo amministrativo dovrà intendersi decaduto ed il Presidente dovrà immediatamente convocare un'Assemblea dei soci per procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17
ELEZIONE DEGLI ORGANISMI

Tutti i soci sono eleggibili negli organismi statutari, secondo quanto previsto nel presente Statuto, ad eccezione di coloro che siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente con il Circolo, a condizione di essere iscritti al Circolo da almeno due anni continuativi.

I candidati alla elezione quali membri del Consiglio di Amministrazione potranno presentare la loro candidatura per il Collegio unico Nazionale, in modo singolo, ovvero, mediante liste uniche formate da un numero massimo di otto persone.

Non sono ammesse candidature per concorrere contemporaneamente per l'elezione in più organismi, Centrali o Territoriali.

I soci che intendono avanzare la propria candidatura, per l'elezione in uno degli organismi statutari, debbono presentarla per iscritto al Comitato Elettorale, i cui membri non sono eleggibili in nessun organismo statuario, il

quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti necessari in base a quanto di seguito stabilito, dando a ciascun interessato comunicazione scritta dell'accettazione ovvero dell'impossibilità di partecipazione a dette elezioni. Considerata la particolarità dei ruoli gestionali e delle derivanti responsabilità amministrative che si andranno ad assumere in seno alla società cooperativa a responsabilità limitata, i soci che desiderano avanzare la candidatura, contestualmente alla stessa dovranno fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – autocertificazione – attestando sotto la propria responsabilità di essere in possesso degli speciali requisiti previsti dall'art. 2387 del codice civile.

Il voto deve essere espresso per corrispondenza, ovvero anche mediante altri mezzi di comunicazione elettronica e/o telematica secondo le determinazioni che l'Assemblea dei soci di volta in volta riterrà più opportune.

Nelle elezioni alle cariche sociali si intendono eletti i componenti delle liste uniche o coloro che in modo singolo hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità verranno dichiarati eletti i più anziani di età. Per le elezioni degli organi statutari valgono le norme del presente Statuto e del Regolamento Elettorale allegato e facente parte integrante del predetto Statuto.

Art. 18 CONSIGLIO - RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta tre membri del Consiglio stesso, oppure il Presidente del Collegio dei Sindaci o due Sindaci.

I Consiglieri devono essere convocati mediante comunicazione scritta, fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in casi di particolare urgenza il suddetto termine potrà essere ridotto a 2 giorni e la comunicazione potrà essere data anche a mezzo telegramma, fax o e-mail.

In relazione alle materie trattate, potranno essere invitati a partecipare, con funzione consultiva, i componenti del Collegio dei Probiviri ed i Segretari dei Circoli Territoriali.

Della convocazione del Consiglio si dovrà dare comunicazione, negli stessi termini, ai Sindaci.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori.

Per la validità delle deliberazioni, ad esclusione di quanto espressamente previsto nello Statuto, è necessario il voto della maggioranza degli amministratori presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi dal Presidente o dai Vice Presidenti, dal Segretario o dai Vice Segretari.

Art. 19 CONSIGLIO - POTERI

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Circolo ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per Statuto espressamente riservati all'Assemblea, nonché per la regolamentazione delle attività centrali e territoriali.

Il Consiglio elegge, al proprio interno, il Comitato Esecutivo del quale avvalersi per la gestione ordinaria del Circolo.

Il Consiglio è competente per la istituzione e la variazione delle Sedi periferiche, secondarie e/o decentrate, filiali ed agenzie.

Il Consiglio può conferire cariche o incarichi onorari.

Art. 20 CONSIGLIO - COMITATO ESECUTIVO DELEGHE - PROCURE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed un Vice Presidente che lo sostituiscono, nell'ordine indicato, nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio elegge altresì fra i suoi membri il Segretario con funzioni di Direttore, il Vice Segretario Vicario ed un Vice Segretario, che lo sostituiscono, nell'ordine indicato, nei casi di assenza o di impedimento con le funzioni di cui al successivo art. 26. I Vice Segretari coordinano la gestione Amministrativa ed Organizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo ambito, il Comitato Esecutivo, composto da un numero di membri inferiore alla metà dei componenti il Consiglio stesso. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto le cariche elette al I e II comma del presente articolo.

Al Comitato Esecutivo spetta la gestione ordinaria del Circolo, nell'ambito delle direttive e delle linee strategiche stabilite dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può conferire al Comitato Esecutivo ulteriori specifiche attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo si riunisce - di norma - almeno una volta al mese. Per le sue riunioni valgono tutte le previsioni di cui all'art. 18, in quanto applicabili.

Il Consiglio può altresì delegare parte delle proprie attribuzioni ai suoi membri, consiglieri delegati, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può nominare procuratori speciali e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, i poteri, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Fanno parte di diritto dei Comitati tecnici il Presidente ed il Segretario. Entrambi potranno essere sostituiti come da Statuto.

Le deliberazioni dei Comitati tecnici devono essere trascritte in apposito libro da tenersi senza particolari formalità ma in modo tale che sia possibile la sua verifica, in ogni momento, da parte dei membri del Consiglio e dei Sindaci.

Amministratori delegati, procuratori speciali e Comitati tecnici dovranno, di volta in volta, relazionare il Consiglio o, su indicazioni dello stesso, il Comitato Esecutivo, eventualmente anche per iscritto, sulle attività svolte.

Art. 21 PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE VICARIO VICE PRESIDENTI - POTERI

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. In sua assenza o impedimento detti poteri di firma e di rappresentanza spettano al Vice Presidente Vicario ed al Vice Presidente.

Art. 22 AMMINISTRATORI - CAUZIONE - RIMBORSI

Ai Consiglieri ed a coloro che sono incaricati di attuare le iniziative del Circolo possono essere effettuati rimborsi e riconoscimenti ai sensi dell'art. 2389 c.c., secondo le indicazioni del Consiglio.

Art. 23 RISCOSSIONI - PAGAMENTI

I pagamenti sono - di norma - effettuati con firma congiunta del Presidente e di un Consigliere a ciò delegato dal

Consiglio.

Le riscossioni potranno essere quietanzate, oltre che dai legali rappresentanti del Circolo, anche dal Segretario e da chi lo sostituisce, con firma singola.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente Vicario e in subordine dal Vice Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento del Consigliere delegato di cui al primo comma, il medesimo, sarà sostituito da altro Consigliere, delegato dal Consiglio.

Art. 24 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra i soci iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Il Collegio dei sindaci, oltre ai compiti previsti dall'art. 2403 del c.c., esercita il controllo contabile come stabilito dall'art. 2409 bis del c.c.

Il Collegio dei Sindaci viene eletto, sulla base di un Collegio unico nazionale, con le medesime modalità previste per l'elezione dell'analogo Collegio unico nazionale del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci viene eletto ogni qualvolta si procede al rinnovo degli organi statutari e dura in carica per tre anni. Il numero dei componenti il Collegio è stabilito dall'Assemblea ordinaria.

Per le elezioni valgono le norme del presente Statuto e del Regolamento Elettorale allegato e facente parte integrante del predetto Statuto.

In assenza totale o parziale di candidature di soci per ricoprire l'incarico di Sindaco l'Assemblea ordinaria può decidere di affidare a nominativi di soci e/o non soci - iscritti nel Registro dei Revisori contabili - le funzioni proprie dei Sindaci. In tale circostanza sarà la stessa Assemblea che procederà a nominare i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti che faranno parte del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea ha il compito di eleggere, tra i Sindaci effettivi - eletti o nominati - il Presidente del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea fissa il compenso per i membri del Collegio dei Sindaci.

I Sindaci sono rieleggibili e per la loro durata nell'ufficio si osservano le disposizioni di legge che ne regolano l'attività.

Art. 25 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo cui sono devolute funzioni istruttorie in relazione ad eventuali infrazioni commesse dai soci rispetto alle norme dello Statuto, nonché rispetto alle previsioni contenute nei regolamenti interni, di volta in volta, varati dal Consiglio di Amministrazione, ed in quanto tale:

- funge da arbitro nelle controversie tra soci;
- funge da arbitro nelle controversie tra i soci ed il Circolo;
- esamina e giudica i ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti disciplinari loro inflitti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soggetti interni alla cooperativa, che abbiano almeno quaranta anni di età.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto, sulla base di un Collegio unico nazionale, con le medesime modalità

previste per l'elezione dell'analogo Collegio unico nazionale del Consiglio di Amministrazione.

Per le elezioni valgono le norme del presente Statuto e del Regolamento Elettorale allegato e facente parte integrante del predetto Statuto.

Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente, in riunione plenaria, scegliendolo tra i membri effettivi.

Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti almeno tre membri.

Il Collegio dei Probiviri può comminare ai soci del Circolo le seguenti sanzioni:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) l'esclusione.

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) possono essere adottate direttamente dal Collegio dei Probiviri; la sanzione di cui al punto c) deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione - a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso e su proposta del Collegio dei Probiviri - il quale è tenuto a sentire prima di ogni decisione, il Socio interessato.

Delle riunioni e delle decisioni assunte deve essere di volta in volta redatto verbale che, sottoscritto dai partecipanti, è da conservare in apposito libro.

Il proboviro effettivo che risulti assente ingiustificato per tre sedute di seguito del Collegio stesso, sarà considerato decaduto e sostituito dal primo proboviro supplente.

Quest'ultimo sarà sostituito con il primo dei non eletti disponibile ad assumere l'incarico..

Art. 26 SEGRETARIO - VICE SEGRETARI

Il Segretario con funzioni di Direttore e, in sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Vicario ed il Vice Segretario, nell'ordine indicato, presiede e dirige l'ufficio Segreteria di cui all'articolo successivo. i Vice Segretari coordinano la gestione Amministrativa ed Organizzativa.

Art. 27 SEGRETERIA

La Segreteria del Circolo:

- a) predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo del Circolo, allegandovi le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi relativi ai Circoli Territoriali ed alle Sezioni, che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione;
- b) cura la corretta conservazione e tenuta dei libri sociali obbligatori a norma di legge;
- c) provvede al disbrigo della corrispondenza ordinaria;
- d) predisporre, su indicazione del Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e l'inoltra ai Consiglieri, ed ai Sindaci, corredandolo dell'eventuale documentazione;
- e) compila i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e le relative comunicazioni ai soci;
- f) collabora per il buon andamento di tutte le attività centrali e periferiche del Circolo e compie quant'altro le verrà demandato dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo, nell'ambito delle rispettive competenze.

Alle attività della Segreteria collabora il personale distaccato dalle Aziende del Gruppo e/o quello assunto direttamente dal Circolo, in base alle norme vigenti, su proposta dell'Ufficio di Segreteria e delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Segreteria può avvalersi, su esplicita delibera del Consiglio di Amministrazione, di consulenti esterni.

Art. 28
CIRCOLI TERRITORIALI E SEZIONI

Le attività del Circolo possono essere attuate, a livello territoriale (provinciale, interprovinciale, regionale, interregionale e/o sopranazionale), tramite apposite strutture denominate Circoli Territoriali.

Circoli Territoriali potranno essere costituiti in tutte le regioni aventi un minimo di 500 iscritti o, se inferiore, a seguito delibera del Consiglio di Amministrazione.

I Circoli Territoriali e le Sezioni, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, sono dotati di autonoma capacità: di gestione, in loco, delle attività e delle iniziative programmate in favore dei soci, di impegno di spesa nell'ambito degli stanziamenti annui loro attribuiti; di gestione delle eventuali risorse umane assegnate a supporto. Ciò al fine di attuare e sviluppare le attività del Circolo sul territorio di competenza non in contrasto con quelle espletate centralmente dal Consiglio di Amministrazione.

La loro attività è sottoposta al controllo del Consiglio di Amministrazione, tramite un Consigliere responsabile designato dal Consiglio stesso.

I Circoli Territoriali - anche per le Sezioni ivi operanti - e le Sezioni attive presso la Struttura Centrale presentano al Consiglio di Amministrazione i propri preventivi e consuntivi di gestione. Il Consiglio di Amministrazione esamina i preventivi, verifica ed assume decisioni in merito alla compatibilità delle relative previsioni economiche nel più ampio quadro di quelle complessive del Circolo - sentendo in proposito, il Consigliere del C.d.A. responsabile della Sezione o Circolo Territoriale - e li sottopone, in uno con il preventivo generale, all'approvazione della Assemblea dei Soci.

Organi dei Circoli Territoriali e delle Sezioni sono:

- l'Assemblea dei soci del Circolo Territoriale o della Sezione;
- il Consiglio del Circolo Territoriale o della Sezione, formato da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 componenti, eletti tra i soci secondo le modalità previste nello Statuto e nel Regolamento Elettorale.

I componenti il Consiglio del Circolo Territoriale e della Sezione non possono ricoprire altre cariche statutarie; i soci che desiderano essere eletti non possono presentare la propria candidatura per l'elezione anche in altri organi statuari.

Il Consiglio del Circolo Territoriale e della Sezione si riunisce, di norma, una volta al mese, minimo una volta a trimestre.

Il Consiglio del Circolo Territoriale e della Sezione nomina, nel suo seno, un Segretario.

L'eventuale Circolo Territoriale del Lazio e/o di Roma avrà competenze tali da evitare antieconomiche sovrapposizioni con quelle della Struttura Centrale. Dovrà pertanto attendere in via prevalente alla gestione di attività culturali e sportive, nonché di quelle specificatamente demandate dal Consiglio di Amministrazione.

Le attività di assistenza, culturali, sportive, ecc. del Circolo possono essere attuate anche tramite apposite Sezioni create presso la Struttura Centrale e/o i Circoli Territoriali. Per il funzionamento di tali Strutture il Consiglio di Amministrazione emanerà specifico Regolamento.

Art. 29
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

La gestione finanziaria delle risorse da parte degli organismi statuari, a livello centrale ed a livello territoriale, è garantita attraverso un'equa redistribuzione delle entrate, ivi comprese quelle provenienti dai soci finanziatori.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera l'equa redistribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento degli organismi centrali e territoriali.

Per quanto attiene alle risorse da destinare annualmente alle iniziative dei Circoli Territoriali, tali risorse saranno rapportate al numero dei soci rappresentati ed alle attività da svolgere, tenendo presente che il contributo fisso per il funzionamento del Circolo Territoriale non potrà essere inferiore ad 1/3 delle quote annuali o mensili (art.7) versate dai soci di tali Strutture. Ciò in presenza di un bilancio approvato e purché lo consentano la complessiva situazione economica del Circolo, nonché l'attività' ed il buon funzionamento della Struttura territoriale.

Art. 30 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI

Il funzionamento degli organismi statutari, a livello centrale ed a livello territoriale, verrà garantito attraverso il personale la cui assunzione dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'ufficio di Segreteria, nonché attraverso una equa redistribuzione delle risorse umane che le Amministrazioni delle Aziende facenti parte del Gruppo Bancario UniCredit delibereranno, eventualmente, a favore del Circolo.

L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera l'equa redistribuzione delle risorse necessarie per il funzionamento degli organi centrali e territoriali.

Per quanto attiene alle risorse umane da destinare al funzionamento dei Circoli Territoriali, il numero sarà, di norma, rapportato a quello dei Soci ed alle attività da svolgere.

Art. 31 RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle normative in materia.

È vietata la distribuzione di dividendi superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; tutte le riserve, comunque formate, sono indivisibili e pertanto ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, tra i soci durante la vita della Società ed all'atto del suo scioglimento, ai sensi della vigente normativa.

Art. 32 SCIOGLIMENTO

Ove si addivenga, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento ed alla liquidazione del Circolo, la determinazione del numero dei liquidatori, la loro nomina, le relative attribuzioni e le modalità e le condizioni della liquidazione saranno deliberate dalla stessa Assemblea dei soci che ha deciso lo scioglimento del Circolo, come per legge.

In tal caso l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci e degli utili eventualmente maturati, calcolati al tasso legale, sarà devoluto ai fini di pubblica utilità, conformemente allo scopo mutualistico, da determinarsi ai sensi delle disposizioni di legge.

Art. 33 NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore a far tempo dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Soci.

REGOLAMENTO DEL COMITATO ELETTORALE

Il Comitato Elettorale viene eletto dall'Assemblea appositamente convocata per fissare la data delle elezioni per il rinnovo degli organi Statutari, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su iniziativa dei partecipanti all'Assemblea stessa.

Il Comitato Elettorale è composto da undici membri effettivi, di cui due designati dal Consiglio di

Amministrazione, e da membri supplenti, nel numero stabilito dall'Assemblea.

Il Comitato elegge, nel suo seno e tra i membri effettivi, il Presidente.

Il Comitato Elettorale ha il compito di:

- 1) richiedere al Consiglio di Amministrazione di comunicare, nelle forme previste dallo Statuto, ai soci effettivi la data nella quale si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli organi statutari;
- 2) richiedere al Consiglio di Amministrazione di comunicare, nelle forme previste dallo Statuto, ai soci effettivi i termini entro i quali possono essere presentate le singole candidature per l'elezione degli organi statutari;
- 3) raccogliere le candidature presentate nei termini preventivamente comunicati dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) verificare l'eleggibilità dei singoli candidati;
- 5) dichiarare l'ammissibilità dei singoli candidati;
- 6) redigere l'elenco degli eleggibili nei vari organi statutari;
- 7) comunicare, nelle forme previste dallo Statuto, ai soci effettivi l'elenco, di norma, alfabetico dei candidati per l'elezione nei vari organi statutari;
- 8) provvedere alla stampa, alla convalida delle schede elettorali ed alla loro consegna ai soci elettori;
- 9) provvedere alla raccolta ed alla custodia delle schede elettorali che gli elettori potranno restituire, in busta chiusa, direttamente al Comitato Elettorale, anche a mezzo posta;
- 10) nominare, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, gli eventuali seggi elettorali decentrati;
- 11) vigilare sul corretto andamento delle operazioni di voto effettuate;
- 12) custodire nelle forme idonee le urne elettorali sino al momento della loro apertura;
- 13) comunicare, nelle forme previste dallo Statuto, ai soci effettivi, il luogo, il giorno e l'ora in cui verranno aperte le urne elettorali ed ove si procederà allo spoglio delle schede;
- 14) redigere e certificare i verbali relativi allo spoglio delle schede elettorali scrutinate;
- 15) prevedere l'idonea custodia per 12 mesi delle schede scrutinate, per ogni eventuale reclamo;
- 16) richiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione, nelle forme previste dallo Statuto, dell'Assemblea dei soci la quale, dopo le comunicazioni dell'esito delle votazioni da parte del Comitato Elettorale, provvederà a ratificarne l'esito ed a proclamare gli eletti negli organi statutari rinnovati, stabilendo l'ordine dei non eletti.

Firmato: Pierluigi Todaro - Presidente

Legalizzato: Francesco Riccio - Notaio